



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI
Collegio dei Revisori dei conti**

Sassari, li 6 novembre 2022

Verbale n. 8

In considerazione dello stato di criticità legato alla diffusione del virus COVID-19, visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 6 novembre 2022, alle ore 11,00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rag.ra Stefania Fusco, componente, in rappresentanza della Regione Sardegna;

Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente, in sostituzione del componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per l'anno 2022;
2. Varie ed eventuali.

In via preliminare, il Collegio evidenzia che nella numerazione dei verbali è stata omessa, per mero errore materiale, l'attribuzione del n. 4: dal verbale n. 3 si passa direttamente al verbale n. 5. Il verbale n. 4 non è stato, pertanto, mai redatto.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, anno 2022", l'Ente ha presentato in data 25 ottobre 2022 la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25.



L'art. 67, co. 1 CCNL 21 maggio 2018 dispone che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, stabilendone le modalità di quantificazione. L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Nei commi immediatamente successivi sono indicate le modalità di incremento di natura stabile e variabile.

Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (disposizione richiamata dall'art. 67, co. 7 CCNL 21 maggio 2018). La disposizione "garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo" (Relazione tecnica all'art. 23, co. 2: pag. 6).

Il totale delle risorse di parte fissa (art. 67, co. 1 e 2) ammonta a € 209.090,89. L'importo consolidato, pari a € 198.576,49, è stato aumentato di € 3.494,40 ex art. 67, co. 2, lett. a (è previsto un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015); di € 4.776,20 ex art. 67, co. 2, lett. b (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e l'incremento iniziale riconosciuto alle stesse posizioni) e di € 2.243,80 ex art. 67, co. 2, lett. c (è previsto un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno).

Le risorse di parte variabile ammontano a € 101.104,16, di cui: a) € 5.242,27 ex art. 67, co. 3, lett. c: risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti accessori economici in favore del personale; b) € 1.869,83 ex art. 67, co. 3, lett. d: frazioni di RIA; € 6.389,69 ex art. 67, co. 3, lett. e: risparmio sul lavoro straordinario; € 17.748,52 ex art. 67, co. 3, lett. h, e co. 4: risorse aggiuntive, sino



all'1,2 per cento del monte salari 1997, qualora in bilancio sussista la capacità di spesa; € 64.904,93 ex art. 67, co. 3, lett. 1, co. 5, lett. b e co. 10: risorse correlate a obiettivi dell'Ente; € 4.948,92 ex art. 68, co. 1, ultimo periodo: risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno precedente.

Atteso il limite non superabile posto dall'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (fondo per l'anno 2016), l'importo di € 300.015,39, una volta detratti gli importi non soggetti al limite di spesa, rispetta la previsione normativa.

Il Collegio, con verbale n. 5 del 15 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 per l'anno 2022.

L'ipotesi di contratto collettivo sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate è in linea con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In particolare, l'importo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative rispetta i limiti di cui all'art. 15, co. 2 CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018.

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa hanno il loro referente nell'art. 70 quinquies CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018. L'ARAN, Orientamento CFL 138 del 6 ottobre 2021, evidenzia che "l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento", in linea con l'Orientamento CFL85 del 28 settembre 2020, per il quale "la suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato".



La valutazione avverrà in base al “Sistema di valutazione e misurazione della performance” e la corresponsione dei compensi avverrà solo a seguito della valutazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance.

Tutto ciò premesso, il Collegio

CERTIFICA

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla contrattazione integrativa sul Fondo delle risorse accessorie è comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;
- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della contrattazione integrativa sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

Parere favorevole sulla compatibilità economico finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato sull'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022 con i vincoli di bilancio e finanziari per l'anno 2022.

La seduta è chiusa alle ore 13.00.

F.to Dott. Leonardo Tilocca, Presidente

F.to Rag.ra Stefania Fusco, componente

F.to Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente